



Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

- VISTA l'istanza acquisita al protocollo regionale con nn. 379363, in data 2/09/2019 con la quale il proponente Acque del Chiampo S.p.A. (C.F./P. IVA 02728750247), con sede legale in Via Ferraretta 20 ad Arzignano (VI), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al "Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9".
- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del PAUR, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:
- Provvedimento di valutazione di impatto ambientale
 - Approvazione del progetto e Autorizzazione Integrata Ambientale
- VISTA la nota prot. n. 388667 del 09/09/2019, con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ai sensi del comma 2 del succitato art. 27-bis ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3, dello stesso articolo agli Enti ed alle Amministrazioni interessati.
- VISTA la nota prot. n. 461090 del 25/10/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto che in riscontro alla nota di richiesta di verifica documentale non sono state formulate richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti, ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento.
- PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 25/09/2019, presso la sede di Acque del Chiampo S.p.A. sita in via Ferraretta 20 in Comune di Arzignano.
- PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.
- CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 29/01/2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha disposto di richiedere al proponente le necessarie integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria.
- CONSIDERATO che i competenti Uffici della Direzione Ambiente hanno trasmesso al proponente la succitata richiesta di integrazione in data 6/02/2020 con prot. n. 58890 e che il proponente ha presentato la documentazione richiesta in data 6/03/2020, assunta ai prott. nn. 126364, 126368 e 126293 in data 19/03/2020.
- DATO ATTO che con nota prot. n. 180662 del 06.05.2020 gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. VIA hanno comunicato agli enti ed alle amministrazioni coinvolti nel procedimento l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni pervenute al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni o pareri entro il 12.06.2020.
- CONSIDERATO che in data 17/06/2020 con nota prot. n. 237339 il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente.



- CONSIDERATO** che in data 29/07/2020 si è riunito il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale ha espresso – relativamente al progetto in parola – parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.
- VISTO** che con nota prot. n. 334035 del 26.08.2020 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 già convocata per il giorno 16.09.2020, è stata spostata al giorno 15.09.2020.
- CONSIDERATO** che in data 15/09/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i soggetti convocati ad esclusione del Consorzio di Bacino Alta Pianura Veneta, che ha tuttavia trasmesso la propria comunicazione di “presa d’atto” del progetto in esame confermando l’autorizzazione idraulica allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e l’invarianza idraulica del progetto, ed i Comuni interessati di Montorso Vicentino e di Montebelluna Maggiore.
- CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell'emergenza da COVID-19, si è determinata favorevolmente relativamente all'approvazione del progetto di cui trattasi, al rilascio della compatibilità ambientale, nonché al rilascio degli altri titoli abilitativi richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006, come da relativo verbale trasmesso con la nota n. 443025 del 19/10/2020.
- DATO ATTO** che la determinazione favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata subordinata alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti, con le modifiche approvate in sede di Conferenza di Servizi.
- CONSIDERATO** che la Conferenza dei Servizi ha inoltre subordinato il rilascio del PAUR alle seguenti condizioni:
1. la presentazione da parte della ditta della seguente documentazione finalizzata al rilascio dell'AIA:
 - a) apposita procedura per la definizione degli assetti impiantistici in relazione alle diverse emergenze che si possono presentare nella sezione di essiccamento dell'impianto di depurazione;
 - b) verifica della possibilità di aumentare sopra l'1% la pendenza della tubazione di raccolta del percolato dell'anello perimetrale del lotto 2;
 - c) aggiornamento del PMC che recepisca quanto evidenziato dalla Regione nella relazione istruttoria AIA, nonché quanto eventualmente dovesse emergere dalla verifica puntuale di ARPAV, e che risulti altresì comprensivo della procedura di cui alla lettera a).
 2. deve essere perfezionata con le date corrispondenti al cronoprogramma di progetto la concessione del Comune di Arzignano relativa alla disponibilità dell'area;
 3. il dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza dovrà trasmettere parere scritto riguardo il PMC aggiornato sulla base di quanto indicato alla precedente lettera c).
 4. nell'autorizzazione venga data evidenza di quali sono i parametri eventualmente in deroga rispetto al regolamento di fognatura approvato dal gestore del Servizio Idrico Integrato per lo scarico nella rete fognaria industriale.
- DATO ATTO** che con nota n. 21311 del 15/10/2020, assunta al prot. Reg.le n. 440718 in data 16/10/2020, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Conferenza di Servizi del 15/09/2020 e, nello specifico:



1. All. Q – Relazione Tecnica Integrativa – trincea di coronamento;
2. Tav.7 – Planimetria attuale con indicazione dei presidi antincendio;
3. Tav.8 – Scavo di Coronamento su planimetria fine conferimenti autorizzata e profilo bordo scavo;
4. Relazione sulla necessità di conferimento fanghi “non essiccati” CER 190814 in discarica D9 di Acque del Chiampo prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano in caso di guasti alle linee di essiccamento;
5. Relazione sulle possibili variazioni gestionali ed ambientali nella discarica n.9, a seguito del conferimento di fanghi “non essiccati” CER 190814 prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano in caso di guasti alle linee di essiccamento;
6. Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.8 del 13/10/2020;
7. Verbale di deliberazione n. 47 del 6/10/2020 del Consiglio Comunale di Arzignano.

ACCERTATA dagli uffici regionali competenti la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata dalla ditta in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi del 15/09/2020;

VISTO che con nota n. 99657 del 11/11/2020, assunta al prot. Reg.le n. 481891 in data 12/11/2020, il Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza ha trasmesso il parere favorevole in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (Rcv.8 del 13/10/2020) e sulle procedure per il conferimento di fanghi non essiccati di cui alla “Relazione sulla necessità di conferimento fanghi “non essiccati” CER 190814 in discarica D9 di Acque del Chiampo prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano in caso di guasti alle linee di essiccamento” e alla “Relazione sulle possibili variazioni gestionali ed ambientali nella discarica n.9, a seguito del conferimento di fanghi “non essiccati” CER 190814 prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano in caso di guasti alle linee di essiccamento”;

DATO ATTO che l’autorizzazione allo scarico ricompresa nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale non prevede deroghe ai limiti definiti nel Regolamento di Fognatura per lo scarico di percolati di discarica nella rete fognaria industriale di Arzignano;

DATO ATTO che con D. Lgs. 03.09.2020, n. 121 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 14.09.2020 – sono state apportate alcune modifiche al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti;

RITENUTO che, per effetto di quanto previsto all’art. 2, comma 2 del succitato D. Lgs. n. 121/2020, le modifiche dell’Allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003 relativo ai “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica”, non sono applicabili al procedimento in esame che di fatto si è concluso – con lo svolgimento della Conferenza di Servizi del 04.06.2020 - prima dell’emanazione della nuova normativa;

CONSIDERATO che con il D. Lgs. n. 121/2020 è stato inoltre abrogato il DM 27.09.2010 recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica che, allo stato attuale, per effetto del medesimo decreto legislativo, risultano di fatto assorbiti, con alcune modifiche, sia nel testo che negli allegati del D. Lgs. n. 36/2003;

CONSIDERATO che la sopravvenuta normativa di settore risulta, in relazione ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, cogente e che, pertanto, l’adeguamento del presente provvedimento alla stessa non altera le conclusioni della Conferenza di Servizi del 15/09/2020;

RITENUTO per effetto e nei limiti di quanto sopra di dover aggiornare come segue le prescrizioni e le condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale condivise in sede di CdS:

- ogni riferimento al DM 27.09.2010 deve essere sostituito con il corretto riferimento al D. Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020 che, di fatto, ha assorbito i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica precedentemente individuati dal D.M. in questione;



- va stralciata la prescrizione recante “*Relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro;*” in quanto tale previsione di norma era riportata alla nota (***) alla Tabella 5 al DM 27/09/2010, che non è più presente nella nota (***) alla Tabella 5 dell’Allegato 3 al D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, che lo ha sostituito: di fatto, ai sensi della normativa vigente, per tutti i rifiuti, ivi compresi quelli della nota (*), è possibile scegliere in fase di caratterizzazione se servirsi del valore del TDS oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.

VISTO il decreto n. 920 del 4/11/2020 con il quale il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata “*Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9*”, presentata da Acque del Chiampo S.p.A. (C.F./P. IVA 02728750247), con sede legale in Via Ferraretta 20 ad Arzignano (VI), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 125 del 29/07/2020 (Allegato A al medesimo decreto);

TENUTO CONTO che il provvedimento di AIA, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 15/09/2020;
- di rilasciare alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. (C.F./P. IVA 02728750247), con sede legale in Via Ferraretta 20 ad Arzignano (VI), l’Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al “*Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9*”, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente in qualità di Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato);

VISTA le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTI i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGRV n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.



DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 15/09/2020;
3. di rilasciare alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. (C.F./P. IVA 02728750247), con sede legale in Via Ferraretta 20 ad Arzignano (VI) l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al "Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale - Discarica per rifiuti non pericolosi n. 9", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
5. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
6. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Ing. Loris Tomiato

FIRMATO



Autorizzazione Integrata Ambientale

della discarica per rifiuti speciali non pericolosi organici pretrattati denominata "sito n. 9" ubicata in comune di Arzignano (VI)

Autorizzazione

1. E' confermata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica denominata "n. 9", per rifiuti non pericolosi ubicata in via Ottava Strada in Comune di Arzignano (VI), e catastalmente censito ai mappali 143 parte, 181, 185, 184, 193 del foglio 14 del censuario del Comune di Arzignano, per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
2. La presente Autorizzazione è rilasciata alla ditta Acque del Chiampo Spa, con sede legale in via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) e C.F. n.81000070243 e P. IVA n. 02728750247.
3. La ditta Acque del Chiampo Spa, è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. è confermata la classificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria "*per rifiuti organici pretrattati*" di cui alla lett. b), comma 1 dell'art. Articolo 7-sexies del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., nonché l'autorizzazione alle deroghe ai parametri DOC e Cromo totale già concesse relativamente ai corrispondenti limiti di accettabilità in discarica previsti dal D.Lgs. n. 36/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020.
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le seguenti prescrizioni:
 - a. il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del provvedimento di PAUR, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004;
 - b. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dalla data di rilascio del provvedimento di PAUR;
 - c. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP Vicenza, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - d. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.

Garanzie Finanziarie

6. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Vicenza, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del provvedimento di PAUR, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime al nuovo provvedimento di Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme alle prescrizioni ed allo schema allegati alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle modalità indicate dalla Provincia di Vicenza.

Autorizzazioni Sostituite

7. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni:
- approvazione del progetto di ampliamento della discarica di cui all'istanza assunta al prot. n. 379363 del 02/09/2019, come integrato con documentazione assunta ai prott. n. 126364, n. 126368 e n. 126293 del 19/03/2020, al prot. n. 340489 del 31/08/2020 e al prot. n. 440718 del 16/10/2020 e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto medesimo;
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (D1 dell'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006);
 - autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto di trattamento effluenti gassosi ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Rifiuti e Quantità Autorizzate

8. La ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui alla seguente tabella:

E.E.R.	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	PRESCRIZIONI
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	Limitatamente ai materiali provenienti dagli impianti di biofiltrazione dell'impianto di depurazione di Arzignano e della stessa discarica n. 9.
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17.05.03*	Limitatamente ad interventi di emergenza ambientale legati ai servizi della Società.
19.08.01	Vaglio	Limitatamente a rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo, nonché dalla stazione di sollevamento di Montorso V.no
19.08.02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	Limitatamente a rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.03*	Limitatamente a rifiuti provenienti dal trattamento presso il depuratore di Arzignano.

9. I rifiuti ammessi in discarica devono rispettare i criteri di accettabilità di cui al D.lgs. n. 36/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020, fatte salve le deroghe relative ai parametri DOC e Cromo totale già assentite con il DSR n. 73/2009 e confermate dal DSR n. 31/2013, nonché dal presente provvedimento:
- $DOC \leq 2.372 \text{ mg/l}$;
 - $Cr \text{ totale} \leq 2,2 \text{ mg/l}$.
10. Ai sensi di quanto previsto dalla nota (*) della tabella 5 dell'Allegato 4 al D.lgs. n. 36/2003 il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica ai codici CER 190801 e 190802; il medesimo limite, come derogato con DSR n. 73/2009, si continua invece ad applicare al codice CER 190814 ricompreso tra le tipologie di cui alla lettera b) della nota (*) della succitata tabella 5 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella medesima nota.
11. Il volume di rifiuti conferibile è complessivamente pari a 516.250 m^3 .
12. Il conferimento di rifiuti costituiti da fanghi di depurazione "non sottoposti a processo di essiccazione" è consentito esclusivamente in caso di fermo dell'impianto di essiccazione del depuratore di Arzignano e solamente nelle casistiche e alle condizioni individuate dalla Ditta nella nota specialistica intitolata "Relazione sulla necessità di conferimento fanghi "non essiccati" CER 190814 in discarica D9 di Acque del

Chiampo prodotti dall'impianto di depurazione di Arzignano in caso di guasto alle linee di essiccamento" datato 15/10/2020 e assunto al prot. Reg.le al n. 440718 in data 16/10/2020.

13. Il conferimento di fanghi non essiccati di cui al punto precedente deve essere tempestivamente comunicato ai competenti uffici della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza e del Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza. Entro 15 giorni dal termine dello stato di emergenza di cui sopra dovrà essere trasmessa ai medesimi soggetti apposita relazione finale descrittiva dell'emergenza comprensiva dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti non essiccati conferiti.

Prescrizioni Gestionali

14. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché di quanto previsto nel Piano Di Gestione Operativa Revisione n°8 datato 26/07/2019 (assunto al prot. n. 379363 del 02/09/2019), e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. sui registri di carico e scarico deve essere effettuata apposita annotazione circa la provenienza del rifiuto;
 - b. per quanto riguarda le modalità realizzative dell'impianto di discarica, ivi compresi i lavori di ricomposizione ambientale finale, la ditta dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - b.1. Al fine di favorire il più efficace drenaggio e scorrimento del percolato verso l'invaso finale, la tubazione posata nella trincea di raccolta (prevista lungo tutto il ciglio della vasca di discarica esistente) dovrà avere le pendenze descritte nell'Allegato Q "Relazione tecnica integrativa Trincea di coronamento" datato ottobre 2020 e nella Tav.8 "Scavo di Coronamento su planimetria fine conferimenti autorizzata e profilo bordo scavo" allegati alla nota assunta al prot reg.le n. 440718 data 16/10/2020; allo stesso scopo, si ritiene opportuno realizzare il vespaio in cui va alloggiata detta tubazione garantendo un'altezza minima di materiale drenante di 50 cm sopra la generatrice superiore della stessa.
 - b.2. Tenuto conto che le condotte di captazione gas e di irrorazione di acqua saranno collocate all'interno del materiale granulare che verrà utilizzato per la regolarizzazione della superficie del corpo rifiuti dei lotti 1 e 2 della discarica, si ritiene opportuno che detto materiale debba avere la stessa permeabilità minima prevista per i materiali da utilizzarsi per gli strati drenanti (vedi tabella riportata in figura 7 della relazione tecnica integrativa). Lo strato drenante del percolato previsto al fondo del lotto 2 dovrà avere una permeabilità di 10^{-2} m/s per quanto riguarda lo strato di pietrisco di 40 cm, e 10^{-3} m/s per quanto riguarda lo strato di sabbia di 10 cm.
 - b.3. Nel caso di utilizzo di aggregato con qualifica di End of Waste per la costruzione degli strati drenanti, la Ditta dovrà verificare che l'autorizzazione per l'End of Waste in possesso del fornitore contempli il possibile utilizzo come materiale costituente strato di discarica e le specifiche tecnico-prestazionali ed ambientali previste nel presente progetto di ampliamento. Similmente nel caso in cui si intenda realizzare altri strati costruttivi con materiali EoW, la Ditta dovrà accertare che l'impianto di provenienza sia autorizzato a produrre lo specifico EoW per gli usi e con le caratteristiche tecnico-prestazionali ed ambientali previste nel presente progetto. Nel caso in cui si intenda utilizzare terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti per la realizzazione degli strati costruttivi in sostituzione di materie prime dovrà essere seguito quanto previsto dal DPR 120/17 unitamente alla verifica delle caratteristiche tecnico-prestazionali ed ambientali previste nel presente progetto.
 - b.4. L'impianto di abbattimento emissioni, installato per far fronte ai fenomeni odorigeni occorsi in passato, deve essere lasciato a disposizione presso l'impianto di discarica al fine di gestire, qualora necessario, situazioni di emissioni odorigene anomale. Il gestore è tenuto inoltre a comunicare all'Autorità competente e agli Enti di controllo eventuali attivazioni dell'impianto che si rendessero necessarie.
 - b.5. È fissato al 31/12/2026, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica.
 - b.6. È fissato al 31/12/2028, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.
 - b.7. Entro sessanta giorni dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Arzignano la seguente documentazione:



- b.7.1. il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;
- b.7.2. relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.
- c. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/03, il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità; al fine di omogeneizzare le procedure nelle discariche delle province del Veneto, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m³ conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno;
- d. la ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area secondo quanto previsto dal progetto di cui al precedente punto 7, lettera a) e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; la procedura di chiusura della discarica sarà attuata secondo le modalità di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003.
- e. la gestione della discarica in fase post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Piano Di Gestione Post Operativa Revisione n°5 datato 26/07/2019 (assunto al prot. n. 379363 del 02/09/2019), e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- f. la gestione post - operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno trenta anni ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.36/2003, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo;
- g. Entro il 30 aprile di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati sia in fase operativa che alla fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 36/03. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto da ogni pozzo e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato;
- h. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel Piano Di Sicurezza Revisione n°7 datato 26/07/2019 (assunto al prot. n. 379363 del 02/09/2019) di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

Autorizzazione allo Scarico

- 15. E' autorizzato lo scarico del percolato in fognatura nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel regolamento di fognatura approvato dall'AATO competente, fermo restando il rispetto dei limiti di scarico percolati discariche – allegato I bis al regolamento di fognatura industriale vigente; la società Acque del Chiampo è tenuta ad inviare tempestivamente eventuali aggiornamenti di detto regolamento a Regione, Provincia ed ARPAV.

Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera

- 16. In caso di riattivazione dell'impianto di abbattimento installato per far fronte ai fenomeni odorigeni occorsi in passato la ditta è Autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il punto di emissione di cui alla Tavola n. 2 " *Planimetria attuale (27/03/2019) con reti di servizio*" di cui al prot. n. 379363 del 02/09/2019, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. dovranno essere rispettati i limiti di emissione per i parametri di seguito riportati:

Parametro	Unità di Misura	Limite
COV non metanigeni	mg/Nm ³	20
H ₂ S (idrogeno solforato)	mg/Nm ³	2,5
NH ₃ (ammoniaca)	mg/Nm ³	10



- b. l'impianto di abbattimento dovrà inoltre garantire il rispetto del limite di 500 uoF/m^3 ; la sua efficienza di abbattimento dovrà inoltre essere verificata mediante indagini olfattometriche effettuate in ingresso ed in uscita dalle diverse sezioni del sistema di abbattimento;
- c. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

Piano di Monitoraggio e Controllo

17. È approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 8 del 13/10/2020 trasmesso dalla ditta con nota assunta al prot. Reg.le n. 440718 data 16/10/2020, su cui ha espresso parere favorevole il Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza con nota n. 99657 del 11/11/2020, assunta al prot. Reg.le n. 481891 in data 12/11/2020;
18. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
19. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Provincia di Vicenza, ARPAV-DAP Vicenza e al Comune di Arzignano, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
20. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del responsabile dell'esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Rumore

21. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Arzignano (DPCM 14 novembre 1997).

Prescrizioni Finali

22. Ai sensi dell'art. 29 - nonies, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia e all'ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali dell'impianto.
23. Resta salvo l'obbligo del Gestore del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli incendi ed in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
24. Il presente provvedimento sostituisce, a decorrere dalla notifica dello stesso, le prescrizioni contenute nel DSR n. 73 del 20/09/2009 nonché quelle contenute nei successivi decreti regionali di modifica n. 49/2010, n. 19/2011, n. 38/2011, n. 31/2013, n. 9/2015, n. 73/2015, n. 15/2019, n. 435/2019. Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a progetti di modifica della discarica assentite con i provvedimenti di cui sopra.